

REGOLAMENTO per le modalità di nomina, composizione e funzionamento del Coordinamento dei Soci per l'attuazione del controllo analogo sulla 5 Valli Servizi S.r.l.

Fra i Comuni soci della Società 5 Valli Servizi S.r.l. si conviene e si stipula quanto segue:

Premesso che:

- L'Autorità CSR con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 19 del 24/06/2016 ha affidato il servizio rifiuti urbani con la formula in-house alla Società, costituita da 37 Comuni Soci;
- detta Società è soggetta ai poteri di indirizzo e controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici dagli Enti locali soci nelle forme e nei modi previsti dall'art. 25 del vigente Statuto della Società all'uopo modificato;
- ai sensi dell'art. 25 del suddetto Statuto, al fine di consentire ai soci di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, è istituito un organismo denominato "COORDINAMENTO DEI SOCI", il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione, verifica e autorizzazione preventiva da parte dei soci nei confronti del Consiglio di Amministrazione della società;
- per quanto attiene alle modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento del suddetto organismo, il citato articolo 25 stabilisce che i soci disciplinino i suddetti aspetti in via convenzionale entro 90 giorni adottando apposito regolamento;
- con il presente Regolamento, è, pertanto, interesse degli Enti locali soci disciplinare le modalità di nomina, le competenze e il funzionamento di detto organismo.

Art. 1 Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Composizione e nomina

2.1 Il Coordinamento dei soci (CdS) è composto da un minimo di 5 e da un massimo di 7 Sindaci dei Comuni Soci;

2.2 I Sindaci del CdS sono eletti in assemblea ordinaria tramite votazione (1 Comune socio = 1 voto) fra i Comuni Soci della Società;

2.3 I Sindaci del CdS durano in carica un biennio dalla nomina;

2.4 Nelle sedute del Coordinamento i Sindaci del CdS possono essere rappresentati da un Assessore o Consigliere del loro Comune loro delegato.

2.5 Nella prima riunione, i Sindaci del CdS, convocati dal Sindaco del Comune che ha ottenuto il maggior numero di voti, eleggono al loro interno un membro che assuma le funzioni di Presidente del Coordinamento dei soci. Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge non sono previsti compensi per i componenti del Coordinamento dei soci.

2.6 Ogni rappresentante di cui al precedente punto 2.1 decade automaticamente alla scadenza del mandato elettorale del Comune di cui è rappresentante. In tal caso i Sindaci dei Comuni soci potranno far subentrare o meno un nuovo Sindaco, il subentro sarà invece obbligatorio se necessario per rispettare il numero minimo previsto al precedente punto 2.1. In ogni caso il Sindaco subentrante sarà eletto con le modalità previste al precedente punto 2.2.

Art. 3 Competenze del Coordinamento dei soci

3.1 Il Coordinamento dei soci esprime **autorizzazione preventiva** sui seguenti atti predisposti dal Consiglio di Amministrazione:

- a) documenti di programmazione e piano industriale;
- b) organigramma e sue variazioni, assunzioni, nomina dirigenti;
- c) proposte di acquisti e/o alienazioni di aziende e/o rami di azienda o di partecipazioni qualora consentite dalla legge trattandosi di società interamente in house che non può prevedere la partecipazione nemmeno indiretta di soci privati e che deve svolgere la parte prevalente dei suoi servizi per conto dei Comuni soci come indicato nello Statuto;
- d) operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura di valore superiore a 20.000,00 euro salvo si tratti di:
 - d1) spese derivanti da obblighi di legge, per imposte o per quant'altro;
 - d2) pagamento di spese ricorrenti obbligatorie come spese per stipendi, spese energetiche, ecc.

3.2 Sono esclusi dalle competenze del Coordinamento dei soci gli atti di diretta competenza societaria assembleare previsti dalla legge e dallo Statuto della Società, o comunque approvati in assemblea, realizzandosi automaticamente in quella sede il controllo analogo da parte di tutti i soci, quali l'approvazione del Bilancio, la nomina ed i compensi degli amministratori, ecc..

Art. 4 Convocazione

4.1 Nelle materie di cui al precedente art. 3.1, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà trasmettere al Presidente del Coordinamento dei soci uno schema della deliberazione o atto che intende assumere.

4.2 Giunta la documentazione di cui al precedente articolo 4.1, il Presidente del Coordinamento convoca il Coordinamento dei soci che entro 10 giorni formula il parere o l'autorizzazione preventiva. Il Coordinamento dei soci si riunisce presso la sede della Società o presso un Comune socio della stessa.

5.3 Le riunioni del Coordinamento dei soci sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti. Il Coordinamento decide a maggioranza dei presenti.

5.4 Di ciascuna seduta è redatto un verbale a cura del Presidente del coordinamento dei soci;

5.5 A supporto delle attività svolte il Coordinamento dei Soci potrà avvalersi delle prestazioni di un Segretario Comunale e/o di consulenti. In tal caso se pattuito un compenso per la consulenza svolta il Presidente del Coordinamento dei soci ne farà espressa richiesta trasmettendone nominativo ed importo pattuito al CdA per il conferimento dell'incarico. Il compenso sarà a carico della Società.

Art. 5 Effetti del parere o dell'autorizzazione del Coordinamento dei Soci

5.1 Il Coordinamento dei soci trasmette, anche a mezzo e-mail, gli atti relativi alle proprie determinazioni al Consiglio di Amministrazione della Società, che è tenuto ad osservarli. La mancata autorizzazione impedisce il prosieguo dell'iter dell'atto. Nel caso di eventuali condizioni allegate all'autorizzazione le stesse dovranno essere integralmente recepite nell'atto del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 Approvazione e modifiche del presente regolamento

6.1 Il presente Regolamento potrà essere modificato in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 65% del capitale sociale. Il presente Regolamento entrerà in vigore quando approvato dai Consigli comunali dei Comuni soci che rappresentano ugualmente almeno il 65% del capitale sociale.

rev 28/7/16 DEF